PROCEDURE - VADEMECUM COVID-19

(aggiornamento 05.11.2020)

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento degli agenti biologici del gruppo 2 *Coronaviridae* potenzialmente presenti nella ditta ora gruppo 3 ai sensi del DL 125/2020 a modifica Allegato XLVI parte virus dlgs 81/08

Gli accorgimenti di seguito indicati (aggiornati al 24.4.2020 poi al 12.06.2020 e al 08.10.2020 per DL 07.10.2020 n 125 (GU 248 del 07.10.2020) nonché dpcm 3.11.2020 sono stati trattati dalla ditta per la gestione di una potenziale esposizione agli agenti biologici del gruppo 2 oggi 3, tali considerazioni sono state rivolte alla realtà tenuto conto dei parametri indicati dai Protocolli Condivisi di riferimento e rispettive normative.

Misure di contenimento	Livelli di contenimento
Informazione per affissione e/o consegna	**- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.** **- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti (vedi definizione contatti a seguire al punto "note importanti") con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (vedi www.viaggiaresicuri.it)** - **la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo** (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio - **l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda** (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) - **l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti** **- L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione"** del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. **- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici**, nelle aree maggiormente colpite dal virus, **l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione**

L'accesso deve essere limitato alle sole persone autorizzate	Il personale, (eventualmente anche clienti ed utenti-visitatori), **prima dell'accesso al luogo di lavoro è sottoposto al controllo della temperatura corporea**. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Chi durante la propria attività e permanenza in Azienda riscontrasse/ro tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale all'ATS (ASL) territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. NB: 1) La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 2) Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

	- qualora un dipendente interno o esterno (cliente / utente) presenti una temperatura ≥ 37,5°C, non sarà autorizzato ad accedere ai locali aziendali ed invitato ad abbandonare la struttura. In tal caso deve essere allertato il Medico Competente per concordare eventuali misure preventive addizionali; nel caso di verificata positività con termometro digitale sarà possibile effettuare rilievo di contraddittorio con termometro tradizionale; Idem per insorgenza durante lo svolgimento dell'attività ~~- è impedito l'accesso in stabilimento al personale non addetto ai reparti produttivi (salvo portineria, servizi infermieristici, pulizie e disinfettazione, manutentori interni);~~ ~~- il personale Aziendale e gli appaltatori / trasportatori residenti nei comuni diversi dalla sede aziendale possono accedere solo per esigenze produttive, diversamente devono astenersi dal recarsi in azienda.~~ ~~Si ricorda che i Lavoratori subordinati devono disporre costantemente della dichiarazione del Datore di Lavoro a giustificazione del proprio posto / sede lavoro~~ ~~Sono ammessi spostamenti tra i comuni solo per dimostrate esigenze lavorative (per attività consentite), di assistenza sanitaria e acquisto generi alimentari indispensabili. A tale proposito necessita autodichiarazione personale a giustificazione delle condizioni ammissibili.~~ - Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (vedi www.viaggiaresicuri.it) - L'accesso di fornitori esterni: mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite all'ingresso aziendale o preventivamente comunicate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti (preferibilmente su appuntamento) - Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro - Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono eventualmente individuati servizi igienici dedicati. Divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. Garantita adeguata pulizia giornaliera - Riduzione per quanto possibile dell'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi devono garantire il rispetto di tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al presente documento - Il servizio di trasporto organizzato dall'azienda (se previsto) garantisce e rispetta la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. - Il contenuto del presente documento è esteso alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive (salvo concordato interruzione lavori). In casi di esiti positivi al tampone COVID-19 l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. - Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, si dedica una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

Specifiche procedure igieniche/ di disinfezione le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria (FFP2, o chirurgiche, o in deroga INAIL e/o ISS, o Comunitarie)	- la ditta adotta e verifica quotidianamente tramite controlli visivi la conformità degli ambienti; - Assembramento: rif. In loc commerciale di 40 mq 1 cliente e 2 operatori aziendali. Pertanto rif a 3 persone ogni 40 mq. - Intensificata 'attività di pulizia almeno giornaliera e per turno di ambienti locali, aree comuni e postazioni di lavoro (comprese tastiere, pulpiti, touch, mause, superfici e/o attrezzi di uso comune) oggetto di assembramento nonché relativa sanificazione periodica in eventuale occasione di rilevata presenza di personale con sintomi. Si evidenzia che la pulizia quotidiana svolta con l'uso di prodotti detergenti con caratteristiche di cui alla circolare n 5443 del 22.02.2020 coincide a sanificazione. In particolare si è stabilità l'attività di pulizia e disinfezione delle docce, servizi igienici e relativi spogliatoi in utilizzo al personale. Negli stessi ambienti è prevista adeguata ventilazione. Il tutto sempre con prodotti ritenuti adeguati ai sensi della circolare n 5443 del 22.02.2020 del Min della Salute - Se ricadenti nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti e delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. - tutto il personale esterno allo stabilimento (es. trasportatori …) non deve usufruire delle docce presenti negli spogliatoi, salvo adozione accorgimenti per divieto assembramento (2-3 persone contemporaneamente e a distanze tra loro non inferiori a 1 ml); - si promuove l'erogazione di fluido detergente/disinfettante nei luoghi di maggiore assembramento (ammesso alle sole condizioni di distanza min 1 ml): ingresso dell'azienda, ev infermeria, spogliatoi, mensa, servizi igienici., in prossimità delle macchinette di distribuzione bevande, alimenti e caffè (con affissione delle raccomandazioni sul frequente lavaggio delle mani); - si richiede il frequente lavaggio delle mani; - i guanti devono essere indossati ed utilizzati nelle fasi di consegna delle merci nei momenti di contatto con personale esterno (es. autisti per scambio documentale); - tutti (ai fini COVID-19) devono essere dotati di mascherina almeno FFP2, se disponibili. In alternativa almeno con analoghe caratteristiche in deroga come da indicazioni dell'autorità sanitaria (mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1), anche comunitarie (vedi dpcm 13.10.2020), da indossare obbligatoriamente al chiuso indipendentemente dal rispetto della distanza di 1 ml (ammessa deroga per condizione in solitario e durante ingestione di alimenti e bevande). Idem all'aperto (salvo garanzia isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi) - nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione straordinaria dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione - pulizia a fine turno / orario e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi - si richiede di recarsi alla eventuale sala refettorio nel numero massimo di persone nel rispetto della distanza min tra le stesse di 1 ml concordando con i propri Responsabili eventuali necessità di intervalli di pausa (pulire le superfici utilizzate quale tavolo e sedia prima e dopo il pasto con i detergenti in sito); - uso automobile aziendale. Dotarsi di disinfettante mani da utilizzarsi prima e dopo l'uso dell'automobile. Indossare guanti monouso e mascherina. Max 2 utenti per volta (il guidatore e il passeggero su sedile posteriore);

	- si richiede di recarsi alle macchinette di distribuzione bevande, alimenti e caffè senza creare assembramenti garantendo la distanza min tra persone di 1 ml; - si richiede di lavarsi le mani prima di azionare le macchinette di distribuzione bevande, alimenti e caffè; - si richiede di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 ml dai colleghi per sfavorire l'eventuale diffondersi del virus; - evitare ogni forma di contatto (stretta di mano, bacio sulla guancia, ecc.); - si vieta il consumo promiscuo di alimenti attingendo dai medesimi contenitori (esempio pizza da asporto …); - si vieta la produzione di caffè con moka o similare apparecchiatura ed utilizzo di tazzine; - si sottolinea il tassativo divieto di sputo in stabilimento. - l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. - Prevista ed attuata pulizia / sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. - Prevista e garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Contaminazione da Coronavirus	Per il personale che ha avuto contatti con le aree oggetto di quarantena, se previste, saranno concordate azioni specifiche da valutare di caso in caso e comunque nel rispetto delle disposizioni ministeriali. Il personale ed appaltatori che manifestassero sintomi (tra cui cefalea, febbre, difficoltà respiratorie, …) devono restare a casa e applicare le seguenti indicazioni fornite dal Mistero della Salute: chiamare il Medico di Famiglia, avvisare l'Azienda 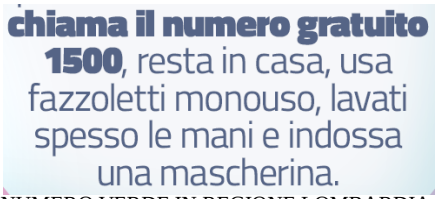 NUMERO VERDE IN REGIONE LOMBARDIA TEL. 800.89.45.45 **DIPENDENTE CHE HA CONTRATTO IL VIRUS (TEST POSITIVO):** - **Non è permesso l'accesso in azienda, certificare lo stato di malattia (quarantena) presso Medico Condotto (di Famiglia).** - Se il dipendente è stato presente in azienda, deve essere organizzata una pulizia / sanificazione profonda dell'area di lavoro. - Auto-isolamento: rimanere in casa ed evitare il contatto con esterni. - Contattare il tel. 1500 numero di pubblica utilità dedicato del Ministero della Salute. - Informare il proprio Datore di Lavoro / Responsabili.

	Vedi definizione isolamento-quarantena e contatto stretto fondo doc
Contaminazione da Coronavirus	**DIPENDENTE CHE HA AVUTO CONTATTI CON INDIVIDUI A CUI È STATO DIAGNOSTICATO IL VIRUS (DIAGNOSI CONFERMATA ATTRAVERSO IL TEST):** - **Non è permesso l'accesso in azienda, per il trattamento dell'assenza certificare lo stato di malattia (quarantena preventiva) presso Medico Condotto (di Famiglia).** - Auto-isolamento: rimanere in casa ed evitare il contatto con esterni. - Se il dipendente è stato presente in azienda, deve essere organizzata una pulizia profonda dell'area di lavoro. - Contattare il tel. 1500 numero di pubblica utilità dedicato del Ministero della Salute. REGIONE LOMBARDIA TEL. 800.89.45.45 - Informare il proprio Datore di Lavoro / Responsabili. Vedi definizione isolamento-quarantena e contatto stretto fondo doc **DIPENDENTE CHE HA AVUTO CONTATTI CON UNA PERSONA SOTTOPOSTA A TEST PER IL VIRUS (CASO IN ATTESA DI CONFERMA):** - E' permesso l'accesso in azienda (salvo caso tra conviventi), - Non è ammesso l'accesso in azienda per eventuale certificazione positività del contatto. Da questo momento per il trattamento dell'assenza certificare lo stato di malattia (quarantena preventiva) presso Medico Condotto (di Famiglia). - Auto-isolamento: rimanere in casa ed evitare il contatto con esterni. - Contattare il tel. 1500 numero di pubblica utilità dedicato del Ministero della Salute. REGIONE LOMBARDIA TEL. 800.89.45.45 - Informare il proprio Datore di Lavoro / Responsabili. Vedi definizione isolamento-quarantena e contatto stretto fondo doc **DIPENDENTE CHE VUOLE RICEVERE INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE IN METRITO AD UN POTENZIALE CONTATTO CON IL VIRUS:** - Contattare il tel. 1500 numero di pubblica utilità dedicato del Ministero della Salute. REGIONE LOMBARDIA TEL. 800.89.45.45 - Informare il proprio Datore di Lavoro / Responsabili.
Ulteriori misure di contenimento	- Il Datore di Lavoro raccomanda l'utilizzo della app «AllertaLom» e "IMMUNI" da parte di tutto il personale,. - in merito alla conduzione di meeting in presenza (posto la preferenza di provvedere con strumenti in formatici per modalità a distanza) si è concorda un numero massimo di soggetti coinvolti (eventualmente organizzando più sessioni se necessario; a garanzia delle dovute distanze, 1 ml tra i partecipanti); - per il personale interno in quarantena preventiva si valuta la possibilità di implementare modalità di lavoro 'home-working'; - si riducono i corsi di formazione del personale, privilegiando gli strumenti di 'call conference' e 'streaming e l'e-learning' o la formazione a distanza (FAD); - tutti i viaggi di lavoro e trasferte in Italia e all'estero sono oggetto di restrizione e valutazione del rischio ad 'hoc' in funzione delle disposizioni normative del momento (vedi www.viaggiaresicuri.it); - si richiede, nel caso dell'insorgenza di sintomi correlati al virus presso l'ambiente di lavoro, di indossare mascherina almeno chirurgica, informare tempestivamente il proprio Responsabile, allontanarsi quanto prima dal luogo di lavoro (recandosi presso proprio domicilio) ed attivare le misure sopra riportate. In relazione a tale possibilità il Datore di Lavoro o suo referente presente dovranno contattare tempestivamente il Medico Competente per lo svolgimento di un aggiornamento della valutazione del rischio al fine dell'identificazione di azioni preventive al propagarsi potenziale del virus stesso (es. disinfezione di ulteriori specifici locali oggetto di permanenza e

	transito del potenziale contagiato; disposizioni di quarantena preventiva per colleghi e personale esterno che è venuto in contatto con il potenziale contagiato se poi certificato positivo); - nuove ed ulteriori disposizioni di quarantena potranno essere attuate su richiesta del Medico Competente quale soggetto di riferimento in azienda per la gestione del rischio Coronavirus; - le informative delle pubbliche autorità e le comunicazioni ufficiali interne devono essere visibili presso bacheche aziendali. - disposta la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza - rimodulati livelli produttivi a quelli indispensabili - valutato e per quanto fattibile attuato piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti - utilizzato per quanto fattibile lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza per l'intera compagine aziendale con opportune rotazioni - in via prioritaria sfruttati gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione, nel non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti - sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, se non indispensabili. Se tali nel rispetto delle disposizioni riportate in www.viaggiaresicuri.it - nel rispetto del distanziamento sociale, ove fattibile si promuove la rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi sono, per il periodo transitorio, posizionati in spazi ricavati da uffici inutilizzati, sale riunioni. il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L'articolazione del lavoro ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari - Per tale motivo si incentivano forme di trasporto verso il luogo di lavoro / casa con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato - Il personale limita gli spostamenti all'interno del sito aziendale al minimo indispensabile - non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale (almeno 1 ml) e un'adeguata pulizia/areazione dei locali - ~~**sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria**, anche se già organizzati~~; è comunque possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work - **Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti** per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, **non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione** (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
Gestione di una persona sintomatica in azienda	- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve

	dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e Datore di Lavoro. Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute per tramite del Medico Competente e/o l'ufficio del personale all'ATS territorialmente competente - l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. ~~Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria~~ - Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica
Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / RLS	- **La sorveglianza sanitaria deve proseguire** rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) - vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia - **la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta**, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio - **nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST**. - Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. - Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. - Alla ripresa delle attività, il medico competente è coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. - La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età - Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione	- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. - Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

	- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

VEDI ANCHE BREVI INFO DA ESPORRE

NOTE IMPORTANTI:

- Consigli costantemente aggiornati sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e www.viaggiaresicuri.it in caso di trasferte all'estero
- Costante aggiornamento tramite gli organi di stampa e attenersi scrupolosamente alle disposizioni ufficiali che verranno emanate dai propri comuni di residenza.

DL n 125 del 07.10.2020 pubblicato in GU n 248 del 07.10.2020 in vigore da 08.10.2020
Le principali novità:

- proroga stato emergenza al 31.01.2021
- obbligo uso mascherine (che devono essere sempre disponibili quando si esce di casa):
  - in luoghi al chiuso diversi dall'abitazione (indipendentemente da distanze) salvo isolamento in solitario
  - all'aperto (indipendentemente da distanze) salvo garanzia isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi
- ad eccezione di quanto sopra sono fatti salvi i protocolli e linee guida anti contagio previsti per attività economiche, produttive, amministrative ecc

L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato

Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Il "Contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- **una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti**
- **una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei**
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Si ricorda la necessità di dotarsi di autodichiarazione a giustificazione deroga al divieto di uscire di casa (spostamenti da e per lavoro) nelle fasce orarie contemplate dagli scenari sotto descritti per motivi di comprovate esigenze lavorative

Descrizione possibili scenari del territorio italiano come da dpcm 3.11.2020
Il Ministero della Salute, in funzione dell'andamento dei contagi e relativo rischio, valuta e definisce l'applicazione dei seguenti scenari regione per regione

BREVE RIASSUNTO DA DPCM 03.11.2020 (6.11.2020 – 03.12.2020)

SU TUTTO IL TERRIRTORIO NAZIONALE

- Obbligo mascherine all'aperto e al chiuso salvo in casa tra conviventi e isolati (oltre attività sportiva ammessa e condizioni di salute ed età)
- Distanza min interpersonale 1 ml
- Divieto di uscire dalle h 22 alle h 5 salvo comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute
- Locali pubblici e aperti al pubblico. Esporre cartello numero max persone ammesse
- Sale gioco sospese (anche nei bar)
- Riunioni a distanza raccomandate
- Corsi formazione sicurezza sul lavoro in presenza ammessi
- Viaggi istruzione vietati
- Università: a distanza ove possibile, in presenza solo primo anno e laboratori
- Attività commerciali al dettaglio: distanza min 1ml, accessi dilazionati e permanere solo il tempo necessario nel rispetto dei protocolli e allegati 10-11. Festivi e prefestivi chiusi
- Bar ristoranti pub ecc: apertura h 5-18 4 posti al tavolo esclusi conviventi. Asporto e consegne a domicilio fino alle 22
- Banche ok servizio garantito

Art 2: scenari (elevata gravità, rischio alto 3) fascia ARANCIO

- Divieto entrata uscita territorio salvo comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute e didattica in presenza ove ammessa. Idem per spostamenti tra comuni
- Bar ristoranti pub ecc: chiusi. Asporto e consegne a domicilio fino alle 22

Art 3: scenari (massima gravità, rischio alto 4). Fascia ROSSA

- Divieto entrata uscita dal territorio e per lo stesso territorio salvo comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute e didattica in presenza ove ammessa
- didattica in presenza ove consentita
- Attività commerciali al dettaglio chiuse salvo quelle di cui all'allegato 23
- Bar ristoranti pub ecc: chiusi. Asporto e consegne a domicilio fino alle 22
- Università: solo a distanza e in presenza nel rispetto all 18 per le facoltà ammesse
- Servizi alla persona chiuse salvo quelle di cui all'allegato 24
- Personale attività uffici pubblici: in smart working salvo attività indifferibili che richiedono presenza

Art 4: attività produttive: prot 24.4.2020 all 12. Cantieri all 13 oltre ai disposti ulteriori

Art 6: spostamenti da e per l'estero, elenco E ed F all 20

Art 7: obblighi di dichiarazione all'ingresso e transito in Italia

Allegato 23. (Attività commerciali al dettaglio ammesse)

Allegato 23

Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

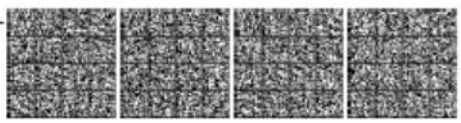

Allegato 24. (Servizi alla persona ammessi)

Allegato 24

Servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 04.11.2020

Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, efficace a decorrere dal 6 novembre 2020, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di "*Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale*", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il verbale del 4 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020;

Ritenuto di individuare le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" con un livello di rischio "alto" e quelle che si collocano in uno "scenario di tipo 4" con un livello di rischio "alto" del richiamato documento di prevenzione e risposta a COVID-19, alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle D'Aosta;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'articolo 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'articolo 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.

Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, - 4 NOV 2020

Il Ministro della salute
On. Roberto Speranza

Allegato 1

a) **Puglia**

b) **Sicilia**

FASCIA ARANCIO

Allegato 2

a) Calabria

b) Lombardia

c) Piemonte

d) Valle d'Aosta

FASCIA ROSSA